

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

Numero 38

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Straordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: LEGGE REGIONALE 08.07.2009 N. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA L.R. 12.07.2007 N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE". LIMITI E MODALITA' APPLICATIVE.

L'anno **duemilanove** addì **ventinove** del mese di **ottobre**, alle ore **20:00**, nella sala adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta **Straordinaria, Pubblica, di Prima Convocazione**, il Consiglio Comunale:

BIGON ANNA-MARIA	Presente	BIASI LEONARDO	Presente
RESIDORI FRANCO	Presente	SERPELLONI GINO	Assente
CAROZZI MARCO	Presente	MILANESE GIANFRANCO	Presente
APRILI LUIGI	Assente	ZUCCHER VALENTINA	Presente
D'INCOGNITO ANTONIO MASSIMO	Presente	CAPORALI AUGUSTO	Presente
PERETTI LAURA	Presente	CICHELLERO DONATELLA	Presente
GUADAGNINI MARINA	Assente	FARINA ROMANO	Presente
ZANOTTO EDOARDO	Assente	GUADAGNINI PIETRO	Assente
BUZZI LUCIO	Presente		

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE** dott. DE PASCALI ALESSANDRO.

Constatato legale il numero degli intervenuti la Sig.ra BIGON ANNA-MARIA in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 08.07.2009 N. 14 “INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L’UTILIZZO DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA L.R. 12.07.2007 N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE”. LIMITE E MODALITA’ APPLICATIVE.

L’Assessore all’edilizia privata BIASI relaziona sulla Legge Regionale n. 14/2009, nota come “Piano Casa” e sulle modalità applicative proposte con il provvedimento in esame.

Intervengono quindi i Consiglieri:

- BUZZI, il quale chiede che venga ulteriormente precisato il concetto di “prima casa” e concorda con la lettura data all’interpretazione autentica della Regione di cui alla L.R. n. 26/2009, che in pratica, per l’obbligo di mantenimento della residenza, fa riferimento ai ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore della L.R. n. 14/2009. Afferma che con le riunioni fatte per tempo, si riesce a tirare fuori qualcosa;

- CAROZZI, il quale sostiene che il confronto con i Capigruppo ha dato un buon risultato, che potrà essere ripetuto anche in futuro, anche per altri argomenti da sottoporre al Consiglio. Non crede che queste leggi tampone siano risolutive della crisi dell’edilizia, dovuta per lo più a difficoltà congiunturali, crisi della domanda per i salari troppo bassi, situazione pesante delle banche. Ritene servano leggi diverse, che puntino sulla ricostruzione delle periferie;

- BUZZI, il quale afferma che il momento contingente ha dato vita a questa legge transitoria, con uno spirito di deroga per dare la possibilità di intervenire a quante più persone possibili, in particolare piccole imprese, artigiani;

- FARINA, il quale, pur essendo d’accordo sul recupero dei centri degradati, afferma che la realizzazione di una stanza in più per la badante, o il secondo figlio, o la persona anziana non stravolge il territorio; ritiene il Piano Casa positivo anche perché in futuro le banche finanziaeranno massimo il 40% del valore dell’immobile;

- BUZZI, il quale fa presente che questa legge, nata in un certo modo, lascia la palla in gioco al Consiglio Comunale, che comunque ha il potere di non aumentare o limitare l’applicazione della legge stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visto l’allegato parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla sola regolarità tecnica del provvedimento in adozione, il quale non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Richiamato l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati altresì gli artt. 107 e 109, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Con voti favorevoli n. 12
voti contrari n. //
astenuti n. //

espressi per alzata di mano, dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, ravvisata l'urgenza di procedere con gli ulteriori adempimenti previsti, con

voti favorevoli n. 12
voti contrari n. //
astenuti n. //

espressi per alzata di mano, dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La seduta è tolta alle ore 21.00.

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 08/07/2009, N. 14: "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA L.R. 12/07/2007, N. 16, IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE" - LIMITI E MODALITÀ APPLICATIVE.

Premesso che il Comune di Povegliano Veronese è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R.V. n. 5193 in data 19.09.1989, rettificata con D.G.R.V. n. 193 in data 24.01.1990 e successive varianti;

Preso atto che in data 11/07/2009 è entrata in vigore la legge regionale 08/07/2009, n. 14 avente per oggetto "intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12/07/2007, n. 16, in materia di barriere architettoniche";

Considerato che lo scopo della suddetta L.R. è quello di "promuovere misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili";

Rilevato che la Legge Regionale n. 14/2009 in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, consente:

- l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume se destinati ad uso residenziale e del 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso; tale percentuale può essere elevata di un ulteriore 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., ancorché già installati (art. 2);
- l'ampliamento degli edifici esistenti fino al limite del 40% del volume se destinati ad uso residenziale e del 40% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso, qualora venga prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989, situati in zona territoriale propria e solo quando per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile"; tale percentuale può essere elevata di un ulteriore 10% nel caso in cui l'intervento preveda una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche

- diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell'area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un P.U.A. ai sensi della L.R. n. 11/2004 (art. 3);
- interventi per favorire la riqualificazione di insediamenti turistici e ricettivi (art. 4);
 - interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici (art. 5);

Preso atto che:

- la Giunta Regionale, in applicazione dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 5, comma 3, della succitata L.R. n. 14/2009, ha già approvato la delibera n. 2499 del 04/08/2009 e la delibera n. 2508 del 04/08/2009;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 2797 del 22.09.2009 ha approvato la circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 04 del 29.09.2009 contenente note esplicative relative alla L.R. 14/09 in argomento;

Rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, le disposizioni della L.R. n. 14/2009 prevalgono sulle norme dei regolamenti degli Enti locali e sulle Norme Tecniche dei Piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse;

Rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, i suddetti interventi non si applicano per gli edifici:

- ricadenti nei centri storici;
- vincolati ai sensi della parte seconda – Beni Culturali – del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
- oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali;
- anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo di demolizione e nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica;
- ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152, e s.m.i.

Preso atto che ai sensi dell'art. 9, comma 3, della medesima L.R. n. 14/2009, gli interventi nel caso di prima casa di abitazione si applicano sin dall'entrata in vigore della legge;

Preso atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 9, comma 5, i Comuni entro il 30/10/2009 devono deliberare, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la L.R. n. 14/2009;

Vista, inoltre, la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” che con l'art. 8 “Interpretazione autentica dell'art. 7 e dell'art. 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della L.R. 8 luglio n. 14” stabilisce cosa si debba intendere per “prima abitazione del proprietario” e “prima casa di abitazione” di cui agli articoli 7 e 9 della L.R. 14/2009;

Ritenuto, pertanto, dover recepire la legge regionale 08/07/2009, n. 14 avente per oggetto “intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12/07/2007, n. 16, in materia di barriere architettoniche”, la delibera di Giunta Regionale n. 2499 del 04/08/2009, la delibera di Giunta Regionale n. 2508 del 04/08/2009 e la legge regionale 09/10/2009 n. 26 avente per oggetto “ Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”;

Ritenuto, altresì, sulla base della situazione urbanistica ed immobiliare consolidatasi sul territorio comunale, di dover fissare i seguenti criteri di applicazione della legge in parola:

LIMITAZIONI ALLE POSSIBILITA' DI DEROGA PREVISTE DAGLI ARTT. 2 - 3

- Dovranno essere rispettate le distanze dai confini e tra fabbricati previste dalle Norme di Attuazione del P.R.G.; Potranno essere ammesse costruzioni con pareti non finestrate a distanza non minore di tre metri previa presentazione di accordo tra proprietari confinanti redatto nelle forme di legge.

Vista la Legge Regionale 08/07/2009, n. 14;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2499 del 04/08/2009 e la delibera di Giunta Regionale n. 2508 del 04/08/2009;

Vista la Legge Regionale 09/10/2009, n. 26;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il "Regolamento degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 22.3.2000, esecutiva ai sensi di legge e, successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le disposizioni di cui all'articolo 42, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

- 1) Di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di recepire la legge regionale 08/07/2009, n. 14 avente per oggetto "intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12/07/2007, n. 16, in materia di barriere architettoniche", la delibera di Giunta Regionale n. 2499 del 04/08/2009, la delibera di Giunta Regionale n. 2508 del 04/08/2009 e la legge regionale 09/10/2009 n. 26 avente per oggetto "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia";
- 3) Di stabilire, in ottemperanza alle disposizioni stabilite dall'art. 9, comma 5, della L.R. n. 14/2009, i seguenti criteri di applicazione:

LIMITAZIONI ALLE POSSIBILITA' DI DEROGA PREVISTE DAGLI ARTT. 2 - 3

- Dovranno essere rispettate le distanze dai confini e tra fabbricati previste dalle Norme di Attuazione del P.R.G.; Potranno essere ammesse costruzioni con pareti non finestrate a distanza non minore di tre metri previa presentazione di accordo tra proprietari confinanti redatto nelle forme di legge.

- 4) Di stabilire, inoltre, che il Comune si dovrà adeguare alle eventuali ulteriori disposizioni e/o precisazioni che la Regione Veneto dovesse emanare successivamente all'entrata in vigore della presente deliberazione;
- 5) Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del servizio edilizia privata e pianificazione del territorio per gli adempimenti conseguenti e per l'applicazione di quanto previsto dalla L.R. 14/2009 e dalla presente deliberazione;

- 6) Di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'articolo 125, del decreto legislativo 18 agosto, n. 267 e dell'articolo 28, comma 2, del "Regolamento del Consiglio Comunale", approvato con deliberazione n. 56 del 13.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;

PARERE TECNICO EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000, N. 267

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 08/07/2009, N. 14: "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA L.R. 12/07/2007, N. 16, IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE" - LIMITI E MODALITÀ APPLICATIVE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, la quale non comporta impegno di spesa ovvero diminuzione di entrata, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del provvedimento che s'intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Povegliano Veronese, 28 ottobre 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fratton Renzo)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BIGON ANNA-MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE PASCALI ALESSANDRO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno _____ e che vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Povegliano Veronese, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE PASCALI ALESSANDRO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza dei termini, ai sensi dell'articolo 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Povegliano Veronese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE PASCALI ALESSANDRO